



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 955 del 11/07/2019**

Proponente: SC Salute Mentale Area Sud

Oggetto: ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1 E IL CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA COMUNITA' TERAPEUTICO-RIABILITATIVA DI TIPO 2 "VILLANOVA" E DELLA CASA ALLOGGIO "DON DANTE SAVINI"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 10457 del 10/07/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario F.F. – Dr. Silvio PASQUI

Hash .pdf (SHA256):

3e601c63d5296f479e4ad889a60621f4e88616108b6909f68f5db79b918321ed

Hash .p7m (SHA256):

f0f3f817921706a26056fcf1c5f21c17416897f0011d46027eaeeb1c30613d2e

Firme digitali apposte sulla proposta:

Silvio Pasqui, Doriana Sarnari, Gabriele Cicioni, Marco Grignani

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luca LAVAZZA)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamato

- il Decreto Legislativo n. 502/1992 ed in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8 –inquires;
- il Regolamento Regionale n. 6/2017 in materia di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- il Regolamento Regionale n. 10/2018 in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- la D.G.R. n. 372/1997 "Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale" che ha definito le Strutture Intermedie di Area Psichiatrica attraverso le quali si attuano programmi terapeutico-riabilitativi anche complessi;
- la D.G.R. n. 406/2005 con cui è stato definito il costo massimo per le strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale di cui alla DGR 372/1997 con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed ha stabilito in €.230,00 la tariffa massima omnicomprensivo procapite pro die da applicare alle Comunità terapeutiche di Tipo 2 e € 153,88 la tariffa massima omnicomprensiva pro capite pro die da applicare alle giornate di assistenza in semiresidenzialità;
- la D.G.R. n. 1708/2009 contenente le misure di attuazione della L.R. n. 9 del 2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza;

Verificato

- che Il Consorzio Sociale COMARS svolge la propria attività con interventi di carattere residenziale nella strutture di seguito riportate:
 - a) Comunità Terapeutica - Riabilitativa Residenziale di tipo 2 "VILLANOVA" sita in via XXIV Maggio n. 12 loc. Villanova di Marsciano (PG) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 480 del 24.01.2001 e l'accreditamento Istituzionale con Determinazione della Regione Umbria n. 12034 del 23.12.2009, rinnovato, da ultimo senza prescrizioni, con Determinazione della Regione Umbria n.7791 del 27.07.2017, per l'attività terapeutica di Comunità Terapeutico-Riabilitativa di Tipo 2 per n.14 posti letto con durata triennale dalla data del suddetto provvedimento;
 - b) Casa Alloggio Don Dante Savini sita in Perugia Strada Migiana di Monte Tezio n.25, destinata a soggetti che presentano doppia diagnosi (AIDS e patologie psichiatriche pregresse e/o conseguenti l'infezione da HIV, tossicodipendenza); per la quale è stata rilasciata autorizzazione all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 7077 del 26.09.2013 e l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 15.01.2014, rinnovato senza prescrizioni con Determinazione n. 3120 del 31/3/2017 per l'attività di presidio per l'accoglienza e l'assistenza di persone malate di AIDS per n.12 ospiti in regime residenziale di cui alla D.D. 202 del 15/01/2014 con durata triennale dalla data del suddetto provvedimento;

Dato atto

- che, ai sensi del punto n) della D.G.R. n. 406 del 02/03/2005, Il Responsabile SC area sud Dr.Marco Grignani, con nota prot. 0117304 del 27/06/2019, ha richiesto al Responsabile del Dipartimento aziendale di Prevenzione la verificata, presso le strutture oggetto del presente provvedimento, della permanenza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al DPR 14/1/1997, che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione all'esercizio - che si procederà a richiedere tramite il competente servizio aziendale, la verifica dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità riferite a rapporti di lavoro contratti a vario titolo con la Azienda USL Umbria 1 per il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo operante nella Struttura;
- che verrà acquisita la dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura relativa alla corretta applicazione dei contratti collettivi di categoria al personale operante nel Centro;

Valutata

la necessità di stipulare un Accordo con il Cosorzio Sociale COMARS onlus per l'erogazione delle prestazioni presso la "Comunità Terapeutica - Riabilitativa Residenziale di tipo 2 "VILLANOVA" e

"Casa Alloggio Don Dante Savini", a garanzia della continuità dei programmi assistenziali per gli utenti ospiti, tutti in carico ai Centri di Salute Mentale competenti territorialmente, nei limiti delle risorse aziendali a disposizione, un livello di offerta adeguato ai bisogni della popolazione in termini di prestazioni terapeutico-riabilitative in regime residenziale, in attuazione di Progetti Terapeutico-Riabilitativi Individualizzati, elaborati dai sanitari dei Centri di Salute Mentale competenti territorialmente e progettati in collaborazione con il Direttore Sanitario Responsabile dei due Centri;

Ritenuto

che le tariffe applicate per l'ospitalità presso le strutture oggetto del presente accordo, sono ricomprese dalla DGR 406 del 02/03/2005, graduate in base all'impegno assistenziale rapportato alla permanenza giornaliera all'interno della struttura, come di seguito specificato:

- Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 Villanova.
 - €119/die + IVA, per la presenza di ospiti con patologie in fase attiva e/o con gravi disturbi del comportamento, accertati di comune accordo tra i referenti tecnici del Consorzio e della AUSL 1;
 - €95/die+IVA, per la presenza di ospiti con patologie non riabilitabili e/o stabilizzate, in considerazione anche delle prestazioni effettuate dai Servizi psichiatrici per i pazienti residenti nel territorio di competenza della AUSL 1;
- Casa Alloggio Don Dante Savini.
 - € 179,58/die + IVA, per la cura/riabilitazione di soggetti con gravi patologie fisiche riconducibili a siero positività HIV, che abbisognano di cure residenziali con particolare attenzione assistenziale (progetti terapeutico-riabilitativi a termine dediti al mantenimento della autonomie raggiunte con appropriata attenzione alla cura della salute fisica;
 - € 149,50/die + IVA: per programmi terapeutico-riabilitativi a termine, riconducibili alla fase post-acuta, rivolti a soggetti che necessitano di cure residenziali con particolare carico assistenziale;
 - € 123,00/die+ IVA: per programmi a breve, medio e lungo termine, diretti a sostenere la fase della lungoassistenza e finalizzati al mantenimento delle autonomie raggiunte e al sostegno ai bisogni socio-sanitari.

Dato Atto

della presenza nel Centro di ospiti con patologie ascrivibili alla diagnosi di Disturbo Psicico e Disabilità Psicosociale di livello Grave, Medio e Lieve, in taluni casi in comorbidità con disabilità intellettive e ritardo mentale e comunque di persone con significativo grado di disabilità, nell'ambito di Progetti Terapeutico-Riabilitativi Individualizzati a differente gradiente di intensità assistenziale e frequenza differenziata in full time, part-time con pasto e part-time senza pasto ed è quindi giustificato proporre rette differenziate che tengano conto di quanto sopra specificato, all'interno di quelle previste per le varie strutture dalla Delibera n. 406 del 2/3/2005 della Giunta Regionale dell'Umbria;

Dato Atto

che vengono allegati all'Accordo approvato con il presente provvedimento:

- il Patto di Integrità, stante quanto confermato dalla Delibera del Direttore Generale n. 1117 del 26/1/2018 "Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020";
- l'Addendum per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a Responsabile Esterno del trattamento, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1446 del 7/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all'art.28 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Tutto quanto sopra premesso si propone:

DI STIPULARE l'Accordo con il Consorzio Sociale COMARS onlus a.r.l. Con sede legale in via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12, -Monte San Savino (AR) - per la erogazione delle prestazioni rese nelle strutture di seguito riportate:

- Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 Villanova, sita in via XXIV Maggio n. 12 loc. Villanova di Marsciano (PG), per l'attività di Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 per n.14 posti letto;
- Casa Alloggio Don Dante Savini sita in Perugia Strada Migiana di Monte Tezio n.25 per

utenti che presentano doppia diagnosi (AIDS e patologie psichiatriche pregresse e/o conseguenti l'infezione da HIV, tossicodipendenza) per n. 12 ospiti in regime residenziale.

come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ed ha durata fino alla scadenza dell'accreditamento rilasciato alle due Strutture, rispettivamente 26/7/2020 per la CTR residenziale "Villanova" e 30/3/2020 per la "Casa Alloggio Don Dante Savini", ed a ratifica dal 1° gennaio 2019 alla data di stipula dell'accordo.

DI AUTORIZZARE alla stipula dell'Accordo il Dr.Marco Grignani – Responsabile CSM Area Sud;

DI DELEGARE il Responsabile CSM Area Sud, per tutta la durata dell'Accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nelle Strutture oggetto del presente atto, mediante l'attivazione dei competenti Servizi ed Uffici aziendali;

DI IMPUTARE il costo annuo massimo, derivante dal presente atto, stimato in ca. € 1.206.690,00 come di seguito specificato:

-per € 659.920,00 al conto COGE 310.30.12 "Ass. riab. Istituti ex. Art.26 da privato intraregionale;
-per € 546.770,00 al conto COGE 310.51.11 "Ass.riab. res.le per malati e disturbati mentali da privato intraregionale" del Bilancio di Esercizio per gli anni di riferimento;

DI DARE ATTO che l'Accordo di cui al presente provvedimento verrà pubblicato in adempimento agli obblighi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e delle direttive aziendali emesse per la sua attuazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

Il Resp. Attività Amm.ve DS3

P.O. Cicioni Gabriele

Il Responsabile SC Area Sud

Dr.Marco Grignani

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E IL CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA COMUNITA' TERAPEUTICO-RIABILITATIVA "VILLANOVA" E DELLA CASA ALLOGGIO "DON DANTE SAVINI"

L'Azienda USL UMBRIA 1, successivamente denominata AUSL 1, con sede in Perugia – via G. Guerra, 17 Codice Fiscale/partita IVA 0330186054, rappresentata dal Direttore della SC Salute Mentale Area Sud Dr., autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. del

E

Il Consorzio Sociale COMARS onlus a.r.l., successivamente denominato Consorzio, con sede legale in Via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12 – Monte San Savino (AR) – Partita IVA 01439050517 – nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra Gisella SCIABOLINI, nata a Le Creusot (FRANCIA) il 31.12.1962 e residente in Monte San Savino (AR) via Roma, 36 (C.F. SCBGLL62T71Z110W)

PREMESSO CHE:

A) Ai sensi del D. Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i., le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/1/1997.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle Regioni ed avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono

stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La Regione Umbria ha di recente aggiornato le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, rispettivamente con il R.R. n. 6/2017, che ha abrogato il precedente n.2/2000 e con il R.R. n. 10/2018 che ha abrogato il precedente n. 3/2002;

C) La Regione dell'Umbria con DGR n. 372 del 7 luglio 1997 "Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale", ha definito le Strutture Intermedie di Area Psichiatrica, attraverso le quali si attuano programmi terapeutico-riabilitativi, anche complessi;

D) Con la DGR n. 406 del 02 marzo 2005 è stato definito il costo massimo per le strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale di cui alla DGR 372/97 ed ha stabilito in € 153,88 la tariffa massima da applicare, corrispondente al costo massimo omnicomprensivo pro capite pro die delle giornate di assistenza per la semiresidenzialità e € 230,00 il costo massimo omnicomprensivo pro capite pro die delle giornate di assistenza In Comunità Terapeutica di Tipo 2;

E) La DGR n. 21 del 12/1/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001", per l'area delle patologie da infezione da HIV, ha previsto che le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria, possono essere erogate in regime residenziale presso la Casa Alloggio e sono a totale carico del fondo sanitario;

F) Il Consorzio Sociale COMARS è costituito a norma delle leggi vigenti ed è a tutti gli effetti una ONLUS, non persegue fini di lucro, ma contribuisce al raggiungimento del benessere psicofisico dei soggetti ospitati, persegue, come fine diretto della propria attività, interventi conformi alle leggi e norme di indirizzo e di programmazione emanate

dallo Stato e dalla Regione in materia. Il Consorzio svolge la propria attività da diversi anni. Nello specifico:

a) con interventi di carattere residenziale nella **Comunità Terapeutica - Riabilitativa Residenziale di tipo 2 “VILLANOVA”** sita in via XXIV Maggio n. 12 loc. Villanova di Marsciano (PG); per la struttura in questione è stata rilasciata:

- l'autorizzazione all'esercizio con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 480 del 24.01.2001;
- l'accreditamento Istituzionale con Determinazione della Regione Umbria n. 12034 del 23.12.2009, rinnovato, da ultimo senza prescrizioni, con Determinazione della Regione Umbria n.7791 del 27.07.2017 (allegata al presente accordo Allegato 1), per l'attività terapeutica di Comunità Terapeutico-Riabilitativa di Tipo 2 per n.14 posti letto con durata triennale dalla data del suddetto provvedimento;

b) con interventi di carattere residenziale nella **Casa Alloggio Don Dante Savini** destinata a soggetti che presentano doppia diagnosi (AIDS e patologie psichiatriche pregresse e/o conseguenti l'infezione da HIV, tossicodipendenza); per la struttura in questione è stato rilasciato:

- l'autorizzazione all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 7077 del 26.09.2013;
- .- l'accreditamento con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 15.01.2014, rinnovato senza prescrizioni con Determinazione n. 3120 del 31/3/2017 (allegata al presente accordo Allegato 2) per l'attività di presidio per l'accoglienza e l'assistenza di persone malate di AIDS per n.12 ospiti in regime residenziale di cui alla D.D. 202 del 15/01/2014 con durata triennale dalla data del suddetto provvedimento;

G) Ai sensi del punto “n” della D.G.R. n. 406/2005, il Responsabile SC are SUD con nota prot. 0117304 del 27/06/2019, ha richiesto al competente Servizio dell'AUSL Umbria 1 Dipartimento di Prevenzione, la verifica del mantenimento, presso le due suddette

Strutture, dei requisiti minimi di cui DPR 14 gennaio 1997, che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

CONCORDONO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra la AUSL 1 e il Consorzio per l'erogazione delle prestazioni delle due strutture richiamate in premessa per il periodo dal 1° gennaio 2019 alle date di scadenza dei rispettivi accreditamenti, nel limite dei posti accreditati e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

Art. 2 AMMISSIONE

La AUSL 1 prende atto che il Responsabile Sanitario delle due Strutture è il medico Dott. Luca Fanelli, specialista in psichiatria, nato a Prato il 20.08.1969, incaricato come da Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 10341 del 14.11.2001 e da Determinazione Dirigenziale n. 202 del 15/01/2015.

Il Responsabile Sanitario è responsabile di tutta l'attività terapeutica delle due Strutture.

Il Consorzio si impegna a comunicare tempestivamente all'AUSL 1 l'eventuale sostituzione del Responsabile Sanitario con altro medico specialista in psichiatria.

L'inserimento nelle due strutture residenziali ed i relativi collegamenti operativi sono di competenza del Centro di Salute Mentale/Distretto dell'ambito di residenza del paziente.

La valutazione sull'opportunità dell'ammissione è svolta congiuntamente dal CSM competente e dai servizi distrettuali e dal Consorzio; in caso di non accordo il Responsabile Sanitario del Consorzio può, mettendolo per iscritto, rifiutare l'inserimento proposto dai servizi della AUSL1.

Nel caso i pazienti si rivolgano direttamente al Consorzio, qualora intendano accedere all'accordo contrattuale, devono contattare il Responsabile del CSM o i servizi distrettuali dell'ambito di residenza dell'utente e concordare l'eventuale avvio del programma

terapeutico. Una volta contattato e valutata la situazione dell'utente, qualora il CSM o il servizio distrettuale manifesti formalmente i motivi del dissenso, l'inserimento in accordo contrattuale non ha luogo. I servizi della AUSL 1 si avvarranno delle posti accreditati nelle Strutture del Consorzio in base ai programmi terapeutici predisposti per gli utenti in carico e nei limiti annualmente assegnati con il budget.

Art. 3 PERMANENZA NEL PROGRAMMA

Per ciascun soggetto inserito nella CTR 2 il Consorzio predispone d'accordo con il Servizio un programma riabilitativo. In tale programma dovranno essere identificati gli ambiti di intervento propri del Consorzio, gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio CSM. In particolare il Servizio si impegna a promuovere l'attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio che possano favorire il reinserimento sociale del soggetto. Il programma terapeutico dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura previsto per ciascun soggetto e, non può avere una durata superiore ai 24 mesi. Eventuali deroghe a tale termine vanno concordate ed adeguatamente motivate sulla base dell'inquadramento diagnostico del soggetto inserito. Nello svolgimento del programma, il Consorzio si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi dell'intervento, ogni forma di violenza fisica, psico-fisico e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura.

Per quanto attiene l'inserimento nella Struttura Casa Alloggio di utenti con doppia diagnosi (Aids e patologie psichiatriche pregresse e/o conseguenti l'infezione da HIV, tossicodipendenza), il Piano di Assistenza Personalizzato dovrà prevedere la durata degli interventi di particolare rilevanza specialistica e terapeutico-riabilitativa ad alta intensità della componente sanitaria, riconducibili alla fase post-acuta. In sede di rivalutazione ed in presenza di particolari situazioni anche di disagio sociale, potranno essere autorizzati programmi di breve, medio e lungo termine, finalizzati a sostenere la fase di lungo

assistenza, mantenendo l'autonomia funzionale possibile e rallentare il suo deterioramento.

Art. 4 CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di evitare ogni possibile cronicizzazione, 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo di permanenza previsto per ciascun soggetto, gli operatori del Consorzio e gli operatori del CSM/Distretti della AUSL 1, verificano congiuntamente i risultati conseguiti. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento potrà continuare comunque entro il termine indicato, fatta salva la necessaria copertura finanziaria. Il Consorzio si impegna a comunicare tempestivamente al CSM/Distretto competente ogni interruzione del programma.

Art. 5 VERIFICHE PERIODICHE DEI PROGRAMMI

Gli operatori del Consorzio e quelli del CSM/Distretto, verificano periodicamente ed in maniera congiunta l'andamento del programma terapeutico e decidono insieme le variazioni, ivi compresi gli spostamenti del soggetto da una sede operativa all'altra.

Il Consorzio ha predisposto strumenti di verifica nella gestione del servizio; fatte salve eventuali future diverse disposizioni in materia della Regione Umbria.

Art. 6 PERSONALE

Il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo che opera nel Centro per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso il competente ufficio della SC Salute Mentale Area sud.

Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo, la data di nascita, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale svolto presso la Struttura. E' fatto obbligo al Consorzio di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso le Strutture, anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

Il Consorzio si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Centro i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

Il Consorzio si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

L'AUSL 1 informa il Consorzio sulle iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dalla stessa Azienda o dalla Regione e riconosce al Consorzio il diritto a partecipare a tali iniziative inviando i propri operatori.

Il Consorzio si impegna al costante aggiornamento e qualificazione professionale dei propri operatori.

Art. 7 PROGRAMMAZIONE

Nell'ambito della collaborazione tra il Consorzio e la Ausl 1, il Consorzio potrà partecipare ai momenti di programmazione dell'Azienda nel settore della Salute Mentale con proposte, progetti e suggerimenti e/o attivando sistemi di coprogettazione e sperimentazioni gestionali, così come previsto dalla normativa vigente.

E' altresì impegno del Consorzio rendere edotta l'AUSL 1 circa la programmazione della gestione sia delle attività delle strutture.

Art. 8 RETTE E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il Consorzio si impegna a gestire le Strutture assicurando i progetti e l'offerta di prestazioni sulla base delle quali sono stata concessi gli accreditamenti regionali, nonché ad assicurare il mantenimento dei requisiti minimi di cui DPR 14.01.1997. Sono stati recepiti i progetti e l'analisi dei costi e, pertanto sulla base di quanto sopra esposto, la tariffa giornaliera per utente congrua è fissata in:

- €119/die + IVA, per la presenza nelle Comunità terapeutico-riabilitativa di ospiti con patologie in fase attiva e/o con gravi disturbi del comportamento, accertati di comune accordo tra i referenti tecnici del Consorzio e della AUSL 1;

- €95/die + IVA, per la presenza nella Comunità terapeutico-riabilitativa di ospiti con patologie non riabilitabili e/o stabilizzate, in considerazione anche delle prestazioni effettuate dai Servizi psichiatrici per i pazienti residenti nel territorio di competenza della AUSL 1.

Per l'ospitalità presso la Casa Alloggio, nelle more della determinazione da parte della Regione Umbria, dei criteri riferiti a standards organizzativi e di personale si conviene che il Consorzio garantirà nella suddetta Struttura e nell'arco delle 24 ore, le seguenti attività:

- assistenza infermieristica;
- assistenza medica, anche attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale convenzionati;
- assistenza tutelare e alberghiera;
- attività riabilitative;
- attività di animazione;
- supporto psicologico;
- costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento.

Nelle more della definizione da parte della Regione Umbria della tariffa per l'attività di presidio per l'accoglienza e l'assistenza di persone malate di AIDS in regime residenziale, le parti concordano le seguenti tariffe/die:

- € 179,58/die + IVA, per la cura/riabilitazione di soggetti con gravi patologie fisiche riconducibili a siero positività HIV, che abbisognano di cure residenziali con particolare attenzione assistenziale (progetti terapeutico-riabilitativi a termine dediti al mantenimento della autonomie raggiunte con appropriata attenzione alla cura della salute fisica;
- € 149,50/die + IVA: per programmi terapeutico-riabilitativi a termine, riconducibili alla fase post-acuta, rivolti a soggetti che necessitano di cure residenziali con particolare carico assistenziale;

- € 123,00/die+ IVA: per programmi a breve, medio e lungo termine, diretti a sostenere la fase della lungoassistenza e finalizzati al mantenimento delle autonomie raggiunte e al sostegno ai bisogni socio-sanitari.

Le tariffe giornaliere applicate ai pazienti residenti in altra Azienda Sanitaria e ai pazienti che assumono direttamente l'onere economico della retta, rispetteranno comunque l'importo congruo previsto dal presente articolo, ma è ragionevole, per tali utenti, pensare un aumento delle tariffe del 10% .

Brevi allontanamenti dalle Strutture, motivati da ragioni terapeutiche, sociali, familiari o personali non interrompono la continuità del progetto terapeutico erogato; si intende che tali allontanamenti non siano superiori ai quattro giorni continuativi e a quindici giorni totali all'anno.

Non è possibile in alcun modo un trasferimento da una Struttura all'altra senza una specifica e motivata richiesta in tal senso da una delle parti del presente accordo contrattuale e, comunque, tutte le parti devono esprimere parere favorevole per iscritto.

Art. 9 TARIFFE GIORNALIERE E PROGETTI SPECIFICI

Le tariffe, di cui all'art. 7, possono prevedere valori aggiuntivi, comunque nei limiti della tariffa massima regionale, qualora il progetto terapeutico individuale, elaborato con le modalità previste dalla normativa e dal presente accordo contrattuale, dovesse includere prestazioni aggiuntive relative alla particolarità del caso e comunque per periodi di tempo limitati.

I suddetti incrementi dovranno essere concordati preventivamente con il DSM e il Direttore della SC Salute Mentale competente per territorio.

Art. 10 IMPEGNI

Il Consorzio trasmette alla AUSL 1 – Direzione SC Salute Mentale:

- una relazione annuale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti;

- i dati personali di ciascun utente inserito nel programma riabilitativo, nei tempi e con le modalità indicate dalla Regione, fermo restando il diritto all'anonimato e il rispetto, da parte di tutto il personale, del segreto personale e professionale.

Il Consorzio si impegna, inoltre, ad assolvere tutti i debiti informativi che saranno disposti dalla Regione Umbria e dalla AUSL1.

Art. 11 CONTROLLI PERIODICI

L'AUSL1 si riserva la facoltà di effettuare visite periodiche nelle Strutture, al fine di accertare il funzionamento della stesse in ordine a quanto previsto dal presente accordo contrattuale. Il Consorzio si impegna a trasmettere alla AUSL 1 tutte le informazioni che la stessa riterrà necessarie per una valutazione del buon funzionamento delle strutture e consentire le verifiche periodiche sul rispetto dei requisiti ed a partecipare al flusso dei dati necessari al sistema informativo regionale per la tutela della salute mentale per quanto riguarda i pazienti provenienti dalla Regione Umbria.

Art. 12 INADEMPIENZE

Il Consorzio si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 10 del R.R. n. 10/2018 relative alla sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale.

L'AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo. L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Società Cooperativa che gestisce il Centro non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo, l'AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale.

Qualora le inadempienze riguardino i seguenti aspetti del contratto:

1. la mancata segnalazione alla AUSL1 dei soggetti rivoltisi direttamente al Consorzio;
 2. la tempestiva comunicazione alla AUSL1 dell'interruzione di programmi terapeutici;
 3. le variazioni apportate al programma terapeutico, ivi compresi gli spostamenti del soggetto da una sede operativa ad un'altra, non concordate con il CSM/Distretto competente;
- il mancato rispetto dei debiti informativi

l'AUSL1 ha la facoltà di trattenere il 100% di quanto dovuto.

Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la revoca dell'accordo contrattuale in presenza di:

1. modificazioni delle finalità perseguite dal Consorzio o delle metodologie adottate non concordate con l'AUSL1;
2. mancato rispetto da parte del Consorzio degli impegni assunti
3. richiesta di contributi agli utenti per gli interventi oggetto dell' accordo contrattuale;
4. eventuale sub-convenzione delle attività oggetto dell'accordo contrattuale ad altre associazioni o cooperative, si precisa, a tal fine, che non si intende sub convenzione, l'affidamento del servizio attraverso propria cooperativa associata e affidataria della gestione;
5. reiterate inadempienze parziali agli obblighi previsti dall'accordo

contrattuale.

Art. 13 LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL1, incluse le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL1 n. 150 del 12/2/2015 pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell'amministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che il Consorzio dovrà trasmettere su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la Struttura nel mese di riferimento. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, la AUSL 1 acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Consorzio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

Tutti i pagamenti a favore del Consorzio, per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su

conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante del Consorzio e su cui possono operare i soggetti all'uopo individuati nella suddetta autocertificazione.

Il Legale Rappresentante del Consorzio si obbliga a comunicare alla AUSL1 ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 15 – REQUISITI DI QUALITA'

Il Consorzio si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività delle strutture oggetto della presente convenzione il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005 e 2009/2011, dalla DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dalla DGR n.406/2005 e dal R.R. 10/2018. In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo sarà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale. Il Consorzio si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno della Comunità Terapeutica – Riabilitativa Residenziale di Tipo 2 "Villanova" e della Casa Alloggio Don Dante Savini;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

Art. 16 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016, per le attività di trattamento connesse all'erogazione delle prestazioni della CTR residenziale "Villanova" e della Comunità Alloggio "Don Dante Savini", il Consorzio viene nominato Responsabile Esterno e con lo stesso viene sottoscritto l'addendum di cui all'Allegato 2) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 16 – DEBITI INFORMATIVI

Il Centro si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1. Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da

parte del Centro costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

Art. 17 CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'AUSL1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, di cui all'Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 18 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2019 ed ha durata fino alla scadenza dell'accreditamento rilasciato alle due Strutture, rispettivamente 26/7/2020 per la CTR residenziale "Villanova" e 30/3/2020 per la "Casa Alloggio Don Dante Savini", salvo cessare automaticamente nel caso di sospensione o revoca dello stesso accreditamento.

Le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 alla data di stipula dell'accordo si intendono ratificate.

Qualora una delle parti contraenti volesse disdire l'accordo contrattuale, deve notificarlo formalmente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della naturale scadenza.

ART. 19 – Assicurazione

Il Consorzio è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti

causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

Art. 20 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Art. 21 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Determine Dirigenziali della Regione dell'Umbria n. 3120 del 31/3/2017 (allegato 1);
- Determine Dirigenziali della Regione dell'Umbria n. 7791 del 27/7/2017 (Allegato 2);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 3);
- Patto di Integrità (Allegato 4);

Art. 22 Disposizioni finali

Il presente accordo contrattuale si intende valido anche per eventuali inserimenti disposti da parte di altre Aziende Sanitarie.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto verranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26.10.72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26.4.86 n. 133.

Il Consorzio dichiara di essere una ONLUS; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017

Il presente accordo, redatto in 2 (due) originali, consta di n.16 facciate, di cui n.3 sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Per il Direttore Generale dell'AUSL 1 – il Dirigente Delegato

Per il Consorzio Comars ONLUS – il Legale rappresentante

Il Consorzio espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle riportate dall'art. 1 all'art. 19, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per il Consorzio Comars ONLUS – il Legale rappresentante

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrante e sostanziale dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni rese nelle strutture di seguito riportate:

- Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 Villanova, sita in via XXIV Maggio n. 12 loc. Villanova di Marsciano (PG) ;
- Casa Alloggio Don Dante Savini sita in Perugia Strada Migiana di Monte Tezio n.25

tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e il Consorzio Sociale COMARS onlus, di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Consorzio Sociale COMARS onlus accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Consorzio Sociale COMARS onlus in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve

tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere

il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Il Designato al trattamento
Il Responsabile SC Area Sud USL
Umbria 1
Dr.Marco Grignani

Il Responsabile del Trattamento
Il Legale Rappresentante p.t.
Consorzio Sociale COMARS onlus
Sig.ra Gisella SCIABOLINI

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi al Centro	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Accoglienza diurna con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n. 1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria del Centro.
Gestione flussi informativi con l'utilizzo della piattaforma regionale di Sistema Atl@nte	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi	Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1). Controllo degli accessi ai locali: - l'accesso ai locali del Centro è protetto con idonei sistemi di sicurezza; - l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nel Centro per le attività oggetto del presente accordo; Controllo degli accessi ai sistemi informatici: l'accesso alla piattaforma di Sistema Atl@nte, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione del Centro, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che

	a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.
--	---

ALLEGATO 4

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 e il Consorzio Sociale COMARS onlus a.r.l. con sede legale in via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12, -Monte San Savino (AR), per la erogazione delle prestazioni rese nelle strutture di seguito riportate:

- Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 Villanova, sita in via XXIV Maggio n. 12 loc. Villanova di Marsciano (PG) , per l'attività di Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 per n.14 posti letto;
- Casa Alloggio Don Dante Savini sita in Perugia Strada Migiana di Monte Tezio n.25 per utenti che presentano doppia diagnosi (AIDS e patologie psichiatriche pregresse e/o conseguenti l'infezione da HIV, tossicodipendenza) per n. 12 ospiti in regime residenziale.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

I'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

Consorzio Sociale COMARS onlus a.r.l.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e il Consorzio Sociale COMARS onlus con sede legale in via Giuliana Ciuffoni Stanghini n.12, -Monte San Savino (AR), per la disciplina per l'erogazione delle prestazioni rese nelle strutture di seguito riportate:

- Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 Villanova, sita in via XXIV Maggio n. 12 loc. Villanova di Marsciano (PG) , per l'attività di Comunità Terapeutica-Riabilitativa di Tipo 2 per n.14 posti letto;
- Casa Alloggio Don Dante Savini sita in Perugia Strada Migiana di Monte Tezio n.25 per utenti che presentano doppia diagnosi (AIDS e patologie psichiatriche pregresse e/o conseguenti l'infezione da HIV, tossicodipendenza) per n. 12 ospiti in regime residenziale

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e del Consorzio Sociale COMARS onlus di conformare i propri comportamenti ai

principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Consorzio Sociale COMARS onlus si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Consorzio Sociale COMARS onlus si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Consorzio Sociale COMARS onlus prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Azienda USL Umbria 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Consorzio Sociale COMARS onlus la di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Consorzio Sociale COMARS onlus si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il Consorzio Sociale COMARS onlus viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il

Per il Commissario Straordinario dell'Azienda Usl Umbria 1 – il Dirigente Delegato

Per il Consorzio Sociale COMARS onlus – il Legale Rappresentante



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3120 DEL 31/03/2017

OGGETTO: Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale alla "Casa Alloggio Don Dante Savini" del Consorzio Sociale COMARS Onlus Società Cooperativa, sita nel comune di Perugia, ai sensi dell'art.8-quater del D. Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto il D.P.R. 14/01/1997;

Visto l'art. 8-quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs, n. 229 del 10/06/1999;

Visto il Regolamento Regionale 31/07/2002, n. 3: "Disciplina in materia di Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie";

Visto l'art. 118 della L.R. 9/4/2015 n. 11 "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali";

Vista la D.G.R. n. 570 del 07/05/2003 “Approvazione del Modello Operativo per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Viste la D.G.R. n. 367 del 27/03/2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 07/10/2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 15/12/2004 “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare”;

Vista la DGR n. 413 del 08/03/2010 “Accreditamento Istituzionale: determinazioni”;

Vista la DGR n. 1120 del 26/07/2010 “Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni”;

Vista la DGR n. 1551 del 04/11/2010 “Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell’operatività dell’Agenzia Umbria Sanità”;

Vista la D.D. n. 7768 del 28/10/2011 di aggiudicazione della gara all’Organismo di Certificazione Cermet;

Vista la D.D. n. 86 del 11/01/2012 “Istituzione, approvazione e pubblicazione dell’Elenco Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l’attività di Audit per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria”;

Vista la D.D. n. 1387 del 28/02/2012 “Aggiornamento del Disciplinare per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative”;

Vista la D.G.R. n. 74 del 04/02/2013: “Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010”;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 convertito con Legge 27 febbraio 2014 n. 15 – art. 7: “Proroga di termini in materia di salute”;

Vista la D.D. n. 202 del 15/01/2014: “Rilascio dell’Accreditamento Istituzionale alla Casa Alloggio Don Dante Savini del Consorzio Sociale COMARS Onlus Società Cooperativa, sita nel comune di Perugia, ai sensi dell’art.8-quater del D. Lgs. 502/92.”;

Vista la richiesta della COMARS Consorzio Sociale Onlus tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, il Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale per la Casa Alloggio Don Dante Savini, pervenuta in data 24/11/2016 prot. n. 244313;

Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva (G.V.I.), ha svolto l’Audit di Rinnovo dell’Accreditamento in data 08/02/2017;

Acquisito il Rapporto Finale di Audit;

Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 20/03/2017;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di rinnovare l’**Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni**, ai sensi dell’art. 4 - comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, alla “**Casa Alloggio Don Dante Savini**” del Consorzio Sociale COMARS Onlus Società Cooperativa, sita nel Comune di Perugia – Strada Migiana di Monte Tezio n. 25, partita IVA 10672440152 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Sciabolini Gisella, **per l’attività di di presidio per l’accoglienza e l’assistenza di persone malate di AIDS per n. 12 ospiti in regime residenziale** di cui alla D.D. n. 202 del 15/01/2014;
2. Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
3. Di inserire la suddetta struttura nell’elenco dei soggetti accreditati di cui all’Art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

4. La Sig.ra Sciabolini Gisella, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuta a segnalare al Servizio competente della Regione Umbria, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;
5. L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
6. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 28/03/2017

L'Istruttore
Cosetta Mariotti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2017

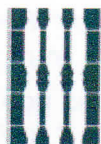
Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Gianni Giovannini

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2017

Il Dirigente
Gianni Giovannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7791 DEL 27/07/2017

OGGETTO: Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale al Consorzio Sociale Comars Onlus per la "Comunità Terapeutica-Riabilitativa Residenziale di Tipo 2 Villanova" sita nel comune di Marsciano (PG), ai sensi dell'art.8-quater del D. Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto il D.P.R. 14/01/1997;

Visto l'art. 8-quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs, n. 229 del 10/06/1999;

Visto il Regolamento Regionale 31/07/2002, n. 3: "Disciplina in materia di

Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Visto l’art. 118 della L.R. 9/4/2015 n. 11 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

Vista la D.G.R. n. 570 del 07/05/2003 “Approvazione del Modello Operativo per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Viste la D.G.R. n. 367 del 27/03/2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 07/10/2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 15/12/2004 “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare”;

Vista la DGR n. 413 del 08/03/2010 “Accreditamento Istituzionale: determinazioni”;

Vista la DGR n. 1120 del 26/07/2010 “Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni”;

Vista la DGR n. 1551 del 04/11/2010 “Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell’operatività dell’Agenzia Umbria Sanità”;

Vista la D.D. n. 7768 del 28/10/2011 di aggiudicazione della gara all’Organismo di Certificazione Cermet;

Vista la D.D. n. 86 del 11/01/2012 “Istituzione, approvazione e pubblicazione dell’Elenco Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l’attività di Audit per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria”;

Vista la D.D. n. 1387 del 28/02/2012 “Aggiornamento del Disciplinare per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative”;

Vista la D.G.R. n. 74 del 04/02/2013: “Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010”;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 convertito con Legge 27 febbraio 2014 n. 15 – art. 7: “Proroga di termini in materia di salute”;

Vista la D.D. n. 10057 del 17/12/2013: “Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale al Consorzio Sociale Comars Onlus per la Comunità Terapeutica-Riabilitativa Residenziale di Tipo 2 Villanova sita nel comune di Marsciano (PG), ai sensi dell’art.8-quater del D. Lgs. 502/92”;

Vista la richiesta del Consorzio Sociale Comars, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, il Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale per la Comunità Terapeutica-Riabilitativa Residenziale di Tipo 2 Villanova, pervenuta in data 09/11/2016 prot. n. 231869 e successive;

Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva (G.V.I.), ha svolto l’Audit di Rinnovo dell’Accreditamento in data 21/06/2017;

Acquisito il Rapporto Finale di Audit (ns. prot. n. 145900 del 04/07/2017);

Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 26/07/2017;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di **Rinnovare l'Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni**, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, al Consorzio Sociale COMARS Onlus per la **"Comunità Terapeutico-Riabilitativa residenziale di Tipo 2 Villanova"**, sita nel comune di Marsciano (PG) – loc. Villanova – Via X Maggio n. 12, partita IVA 01439050517 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Sciabolini Gisella, **per l'attività di Comunità Terapeutico-Riabilitativa di Tipo 2 per n. 14 posti letto**, di cui alla D.D. n. 10057 del 17/12/2013;
2. Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
3. Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'Art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. La Sig.ra Sciabolini Gisella, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuta a segnalare al Servizio competente della Regione Umbria, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;
5. L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
6. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/07/2017

L'Istruttore
Cosetta Mariotti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/07/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Luca Lionello Orlando

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/07/2017

Il Dirigente
Gianni Giovannini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2